



Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. \_\_\_\_\_, pubblicata in data 28.02.2018.

## CONCLUSIONI

### Per parte appellante

*“In totale riforma dell’impugnata sentenza, per i motivi di cui in premessa, rigettata ogni altra contraria istanza ed eccezione, così provvedere e statuire:*

*-in via preliminare, sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per tutti i motivi indicati, alla luce del pregiudizio che subirebbe l’appellante dall’inizio di una procedura esecutiva basata su una sentenza viziata ed errata, nonché tenendo conto della fondatezza dei motivi d’appello; -ritenere e dichiarare ammissibile e fondato il presente appello; -accogliere l’appello proposto e, per l’effetto, pronunciando in luogo del Tribunale a causa dell’omessa pronuncia cui lo stesso è incorso; -alla luce delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Benevento depositato in data 2.11.2016, non impugnato e, dunque, definitivo, che ha rigettato l’opposizione spiegata da \_\_\_\_\_ avverso la mancata ammissione del credito per cui è causa nello stato passivo del Fallimento \_\_\_\_\_, accertare e dichiarare l’estinzione dell’obbligazione restitutoria in capo alla debitrice principale e, di conseguenza, in capo all’opponente, tenendo conto che il decreto definitivo del Tribunale di Benevento ha accertato che alcun ulteriore importo compete alla società \_\_\_\_\_ in virtù del contratto di leasing per cui è causa, stante l’applicazione, al caso di specie, dell’art. 1526 cc e, per l’effetto, revocare integralmente l’opposto decreto ingiuntivo stante l’inesistenza del credito ingiunto; -dichiarare nullo, inefficace e improduttivo di effetti nei confronti del fideiussore l’opposto decreto ingiuntivo, stante la nullità del contratto di leasing posto a base dello stesso e la nullità*

*della scrittura integrativa allegata da controparte e, per l'effetto, plenariamente revocarlo con ogni consequenziale effetto di legge; -dichiarare nullo, inefficace ed improduttivo di effetti nei confronti del fideiussore l'opposto decreto ingiuntivo stante l'eccepita nullità della fideiussione prestata, nonché l'avvenuta liberazione del fideiussore dalla garanzia prestata e, per l'effetto, plenariamente revocarlo con ogni consequenziale effetto di legge; -dichiarare comunque nullo e privo di ogni effetto giuridico il D.I. n. 3107 del 2013, emesso dal Tribunale di Treviso, in danno del fideiussore, stante la non debenza delle somme richieste, non esattamente determinate nel loro corretto ammontare, alla luce della eccepita usurarietà del contratto di leasing, nonché dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1526 cc e, per l'effetto, plenariamente revocarlo con ogni consequenziale effetto di legge; -condannare controparte alla refusione delle spese e competenza del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, per fattane anticipazione.*

*In via istruttoria si reiterano le richieste articolate nel giudizio di primo grado e non ammesse e si chiede: ammettersi prova testimoniale articolata al punto I delle II memorie 183 cpc, ritualmente depositate nel primo grado di giudizio, sulle circostanze ivi indicate precedute dalla locuzione "vero è che" indicando a teste il sig. \_\_\_\_\_; disporsi CTU grafologica al fine di accertare l'apocrifia della sottoscrizione posta in calce al contratto di leasing 2.03.2007 e riferita ex adverso ad \_\_\_\_\_, da questi disconosciuta formalmente all'udienza del 27.03.2014 e rinnovarsi la CTU grafologica espletata a mezzo dell'arch. Ferrari, anche alla luce delle precise e puntuali contestazioni sollevate, per accertare l'apocrifia della sottoscrizione riferita a \_\_\_\_\_ sulla scrittura integrativa del 09.2010, da questi formalmente disconosciuta; disporsi se del caso CTU tecnico contabile la quale, esaminati gli*

*atti di causa, voglia procedere: alla esatta determinazione del tasso interesse applicato al contratto di leasing del 2.03.2007, sia corrispettivo che moratorio, tenendo conto di tutte le voci di spesa applicate al contratto, ovvero: spese di istruttoria, spese di revisione del finanziamento, spese di apertura e chiusura della pratica di credito, spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite, spese di assicurazione o garanzia, ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento; a verificare il superamento del tasso di corrispettivo e del tasso moratorio effettivamente applicati al contratto con soglia vigente alla data di stipula del contratto di leasing.*

*In caso di superamento della soglia previsto a provvedere alla rideterminazione dell'intero piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo de quo, epurato da ogni e qualunque interesse”.*

**Per parte appellata**

*“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis: in via preliminare, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per tutti i motivi sopra esposti;*

*nel merito: respingere le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e la sentenza di primo grado; in via subordinata prudenziale: condannare comunque l'appellante a pagare all'esponente la somma di € 946.260,19, oltre agli interessi di mora successivi, al tasso contrattualmente stabilito o comunque nella misura massima prevista dalla legge cd. antiusura, dall'11/4/16 (data della vendita del bene già oggetto del contratto), al saldo, o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia; in ogni caso: spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse”.*

## FATTO E DIRITTO

### *Il giudizio di primo grado*

1. Con ricorso per ingiunzione di pagamento chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3107/2013, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 962.604,64 a titolo di canoni scaduti, comprensiva di interessi e penale risarcitoria - in relazione al contratto di leasing avente a oggetto un'imbarcazione da diporto, in corso fra le parti - nei confronti della società e del fideiussore, con obbligo dell'ingiungente di riversare ai medesimi il ricavato dalla vendita o della riallocazione in leasing del predetto bene.
2. Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3107/2013 il fideiussore si opponeva alla richiesta di pagamento, deducendo che il contratto di leasing fosse nullo, poiché non sottoscritto dal legale rappresentante della così come la nota integrativa e quella di fideiussione di cui disconosceva la sottoscrizione; formulava altresì richiesta di revoca del decreto ingiuntivo anche in quanto avente ad oggetto il pagamento di interessi usurari e poiché la fideiussione era in violazione degli art. 1956 e 1957 c.c..
3. Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando analiticamente ogni avversa deduzione.
4. All'udienza del 27.03.2014, fissata per la discussione sull'istanza di sospensiva, il difensore dell'opponente depositava dichiarazione di notorietà firmata da all'epoca della stipula del contratto di leasing legale rappresentante della i Srl, dichiarazione nella quale il medesimo affermava di non aver mai sottoscritto il contratto di

leasing oggetto di causa, e il difensore dava atto nelle note a verbale della presenza in udienza del medesimo ad ogni fine. All'udienza predetta il difensore dell'opponente confermava il disconoscimento della firma del medesimo in relazione a quella apposta alla scrittura integrativa e confermativa del 9.4.2010.

5. Il Giudice di prime cure, con ordinanza dep. il 23.5.2014, a scioglimento della riserva assunta sull'istanza di sospensiva, osservato che fra le eccezioni sollevate meritava approfondimento la questione relativa al disconoscimento della firma apposta dall'opponente Ciccopiedi Giuseppe alla scrittura privata integrativa del 9.4.2010, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

6. All'esito della prima udienza di merito del 17.4.2014 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.

7. Nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dello spirare dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e del deposito della CTU grafologica - disposta dal Tribunale sulle firme di Ciccopiedi Giuseppe contenute in calce al documento del 2.3.2007 ed a quello del 9.10.2014 - in data 2.5.2016 interveniva volontariamente in giudizio l'ex liquidatore della

chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarando di non aver mai sottoscritto la nota integrativa di modifica delle condizioni contrattuali del 9.04.2010.

8. Il Tribunale di Treviso, all'esito del giudizio, istruito con la predetta CTU grafologica, in relazione alla quale rigettava la richiesta di rinnovazione formulata dall'opponente, pronunciava la sentenza n. 441/2018 con cui rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 3107/13, statuendo che il contratto di leasing era valido ed efficace, in quanto il disconoscimento

del contratto di leasing era stato effettuato da una parte terza estranea alla causa per cui tale disconoscimento risultava privo di valore probatorio e rilevando che, in ogni caso, il contratto aveva avuto regolare e incontestata esecuzione (sia per la consegna dell'imbarcazione che per il pagamento dei primi canoni di locazione); rilevava che le sottoscrizioni della nota integrativa e della fideiussione erano state confermate dalla Ctu grafologica come appartenenti a

; che non risultava provata l'usurarietà del tasso d'interesse e che, in ogni caso, attraverso la stipulazione della clausola di salvaguardia di cui al punto 4 del contratto, il tasso di mora sarebbe stato automaticamente riportato ai limiti di legge; osservava che l'applicazione al contratto di leasing dell'art. 1526, 1 comma, cc, relativo alla vendita con riserva di proprietà, non trovava spazio in caso di sottoscrizione di specifica clausola di risoluzione che già prevedeva la decurtazione del valore del bene; che la fideiussione prestata dal non rientrava fra le fideiussioni *omnibus*, avendo ad oggetto un'obbligazione ben precisa nascente dal contratto di leasing stipulato e che, per la medesima ragione, non poteva riconoscersi l'estinzione della fideiussione ex art. 1956 cc prevista per le fideiussioni future, né era applicabile l'art. 1957 c.c. avendo il fideiussore sottoscritto apposita clausola derogatoria (con doppia sottoscrizione).

### *Il giudizio di appello*

9. Avverso tale sentenza il fideiussore : proponeva impugnazione, dolendosi della ingiusta pronuncia e formulando i seguenti motivi di appello.

9.1 Con il primo motivo l'appellante lamentava la nullità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure riconosciuto il credito di , nonostante la decisione del Tribunale di Benevento del 2.11.2016 nel giudizio R.G. N. 3786/2015, depositata nel giudizio di primo grado, con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dalla

avverso il provvedimento di mancata ammissione del credito per cui è causa al passivo fallimentare del [redacted], compiendo così una violazione dell'art. 2909 c.c.

**9.2** Con il secondo motivo l'appellante denunciava l'errata valutazione delle prove e delle circostanze di fatto, nonché la motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza, per aver il Giudice di prime cure rigettato l'opposizione proposta dal [redacted] e, in particolare, per aver rigettato l'eccezione di nullità del contratto di leasing, senza considerare che, a seguito dell'estinzione di una società, era venuta meno la capacità processuale di quest'ultima, ragione per cui non poteva trovare conferma la tesi della validità del contratto di leasing sulla base del fatto che la [redacted] non avesse fatto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3107/13; inoltre per non aver considerato il disconoscimento del contratto da parte del legale rappresentante della [redacted], nonché il disconoscimento della nota integrativa 9.04.2010 effettuato dell'appellante, basandosi sui risultati di una consulenza tecnica errata e manchevole.

**9.3** Con il terzo motivo l'appellante si doleva dell'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure rigettato l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori del contratto di leasing per cui è causa che doveva essere invece valutato al momento della sottoscrizione del contratto, ritenendo prevalente la clausola di salvaguardia con cui le parti avevano pattuito l'automatica riduzione del tasso extra soglia ai limiti di legge.

**9.4** Con il quarto motivo l'appellante sosteneva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure riconosciuto l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1526 cc relativo alla risoluzione per inadempimento della vendita con riserva di



proprietà, come invece stabilito dalla sentenza del Tribunale di Benevento del 2.11.2016.

9.5 Con il quinto motivo l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza impugnata, per non aver il Giudice di prime cure ritenuto la fideiussione oggetto di causa una fideiussione *omnibus*, con conseguente applicazione dell'art. 1956 cc e 1957 cc e per non aver dichiarato la nullità delle clausole a) e d) del contratto per contrasto con norme imperative, nonché la vessatorietà delle clausole c), f), g) e h) non espressamente e singolarmente sottoscritte.

10. Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione per infondatezza nel merito e in conseguenza la conferma del decreto ingiuntivo n. 3107/13 e della sentenza di primo grado impugnata e, comunque, in via subordinata prudenziale la condanna al pagamento della somma oggetto di ingiunzione o quella somma maggiore o minore risultante dovuta all'esito del giudizio.

11. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.10.2020, questa Corte, *“rilevato che con una recente pronuncia (Cass., sez. I, 28.2.19, n. 8980), la Cassazione ha posto in discussione il proprio precedente orientamento imperniato attorno all'art. 1526 c.c. e all'inderogabilità dei principi fissati da questa norma, evidenziando che la L. 124/17 ha introdotto una definizione di leasing finanziario, tipizzando la locazione finanziaria e dettando una disciplina relativa ai presupposti, effetti e conseguenze della risoluzione per inadempimento. Dopo aver riconosciuto che alla nuova normativa non possa attribuirsi, in assenza di disposizioni transitorie, efficacia retroattiva, la sentenza evidenzia: a) l'importanza di un'interpretazione storico - evolutiva della disciplina del leasing, con la conseguenza che quegli aspetti di una fattispecie negoziale che non abbiano esaurito i loro effetti attraverso una statuizione passata in giudicato vanno interpretati secondo le norme attuali. La nuova disciplina si pone in rottura di*

*continuità rispetto al passato e influisce nell'interpretazione di situazioni pregresse non ancora definite; b) che il legislatore appare aver disatteso la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo di matrice giurisprudenziale sicché risulta "definitivamente superato" il ricorso in via analogica all'art. 1526 c.c. per disciplinare il leasing; - rilevato che l'art. 14 delle condizioni generali di contratto prevede che, in caso di risoluzione, l'utilizzatore dovrà versare i canoni scaduti, i canoni a scadere attualizzati, con la precisazione che "l'utilizzatore avrà però diritto di ricevere dal concedente l'eventuale ricavo dalla vendita o dal reimpiego in locazione finanziaria (leasing) dell'imbarcazione/nave ... al netto di tutte le spese e oneri ... sull'importo dovuto a titolo di penale (scaduto + scadere attualizzato) decorrono gli interessi di mora come previsti all'art. 4 delle condizioni generali ..."; - rilevato che, ai fini di una valutazione del motivo di appello attinente alla presunta nullità della clausola penale contenuta nel contratto di leasing, può farsi riferimento, come criterio generale, ai parametri contenuti nell'art. 1 comma 138 della L. 124/17. Ribadita la non applicabilità ratione temporis della L. 124/17 al contratto concluso fra le parti, i parametri dalla stessa rappresentano comunque il più ragionevole riferimento attualmente riscontrabile nell'ordinamento per valutare la congruità di una penale inserita in un contratto di leasing;" riteneva necessario, alla luce dei motivi di appello formulati, disporre una CTU contabile, nominando quale Ctu la dott. Emanuela Vigani e formulando il seguente quesito: "letti gli atti e i documenti tempestivamente depositati, esaminate le opposte allegazioni delle parti, il consulente:*

*a) calcoli in favore dell'utilizzatore tutte le somme corrisposte nel corso del rapporto contrattuale di leasing, anche a titolo d'interessi moratori, sino all'interruzione dei pagamenti nonché il prezzo di vendita dell'imbarcazione purché compatibile con i valori di mercato*

*(altrimenti consideri il valore di mercato dell'imbarcazione al momento della vendita);*

*b) calcoli in favore del concedente, i canoni scaduti sino alla data della risoluzione, i canoni a scadere in linea capitale, prezzo pattuito per l'opzione finale di acquisto e, nei limiti in cui siano state documentate (il consulente non è autorizzato ad acquisire nuovi documenti dall'è parti, dai difensori e dai loro c.t.p.), le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita;*

*c) ridetermini i rapporti dare – avere fra le parti sulla base dei criteri sopra indicati”.*

12. Depositata la CTU e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, venivano depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza del 4 Aprile 2022, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

#### *Esame dei motivi di appello*

13. Così ricostruiti i fatti di causa e le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di appello.

13.1 Il primo motivo d'impugnazione è infondato.

Pur essendo pacifico che, per il principio del giudicato ex art. 2909 cc, l'accertamento contenuto in una sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, acquisendo una validità di certezza definitiva, deve osservarsi che la pronuncia emessa all'esito di un procedimento fallimentare è sottoposta ad una disciplina a sé stante. Il comma 5 dell'art. 96 della legge fallimentare, infatti, stabilisce che: *“il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal Tribunale all'esito del giudizio di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso”*; pertanto, la decisione con la quale il Tribunale dispone l'ammissione o meno allo stato passivo di

un credito non fa stato fra le parti al di fuori del fallimento, poiché, come anche confermato dalla Suprema Corte: “*il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame*” (Cass. Civ. n. 11808/2022). Di conseguenza l'espressa previsione della normativa speciale in materia fallimentare, come anche interpretata dalla Suprema Corte, non pone dubbi circa la limitazione di validità del giudicato fallimentare al solo interno della medesima procedura di fallimento.

Del resto, la domanda di ammissione allo stato passivo e l'eventuale opposizione alla mancata ammissione da parte del giudice fallimentare sono azioni rimesse alla valutazione di opportunità del singolo creditore e le decisioni non fanno giudicato, per le ragioni di cui sopra, in punto esistenza o meno del credito, ma incidono solo nell'ambito del procedimento endofallimentare per determinare l'ammissione o meno del credito invocato nello stato passivo.

In ragione di ciò, si ritiene che la censura relativa alla mancata adesione del Tribunale di Treviso alla motivazione della sentenza del Tribunale di Benevento del 2.11.2016 ed al suo *decisum*, inerente la mancata ammissione allo stato passivo, non comporti alcuna violazione del giudicato “esterno” ex art. 2909 c.c. da parte del primo Giudice, con conseguente mancanza di fondatezza del primo motivo di appello.

**13.2** Il secondo motivo d'impugnazione è infondato.

La questione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti della

, ai fini dell'accertamento della validità del contratto di leasing, è, in questa sede, non determinante. È documentato agli atti del giudizio che la società abbia continuato ad operare, pur essendo formalmente cancellata dal registro delle imprese, tanto che con la sentenza

del 19.12.2014 ne è stato dichiarato il fallimento, avendo la medesima continuato a svolgere attività incompatibili con la cancellazione, la prova della quale è agli atti anche del presente giudizio. Cionondimeno, poiché la disciplina del fallimento è disciplina speciale ed ai fini che ci occupano il fideiussore obbligato al pagamento di quanto oggetto del contratto pone in discussione la validità del contratto di leasing, in disparte la superiore questione, ciò che rileva è appunto la validità del predetto contratto, che, per quanto si dirà di seguito, deve ritenersi pienamente acclarata.

L'appellante fonda la sua richiesta di declaratoria della nullità del contratto di leasing sul disconoscimento allegatamente avvenuto all'udienza del 27.03.2014 da parte del legale rappresentante della ( ), (invero mai sentito alla predetta udienza, nella quale il difensore del depositava solo una sua dichiarazione di disconoscimento nella forma dell'atto di notorietà, con allegata la copia della sua carta d'identità e dava atto nelle note a verbale della sua presenza), non considerando che quest'ultimo, all'epoca dei fatti, non era parte in causa. La disciplina dell'art. 214 cpc, infatti, risulta chiara nel prevedere che il soggetto gravato dall'onere del disconoscimento della scrittura privata è colui contro il quale la scrittura viene prodotta, stabilendo, dunque, che tale facoltà spetti esclusivamente alla parte in giudizio e riguardi il documento da quest'ultima sottoscritto e prodotto dalla controparte che intende avvalersene a proprio vantaggio.

Nel caso di specie, al contrario, la dichiarazione di disconoscimento depositata in forma scritta è avvenuta ad opera di una parte terza estranea alla causa, ragione per cui non può determinare né l'inutilizzabilità della scrittura privata, né porre in discussione la validità al contratto di leasing *de quo* sulla base del predetto disconoscimento.

Deve, vieppiù, osservarsi, quanto all'indiscutibile esistenza e validità dell'accordo di cui al contratto depositato in atti, che quest'ultimo ha pacificamente avuto esecuzione, dal momento che risulta incontroverso che il bene oggetto dell'accordo era stato consegnato all'utilizzatore e che il pagamento dei primi canoni di locazione finanziaria era avvenuto nei termini previsti sempre da parte dell'utilizzatore.

Tale contratto risulta inoltre ripreso e confermato nella scrittura privata integrativa datata 9.04.2010, la cui sottoscrizione l'appellante sostiene di non aver mai apposto. E, tuttavia, sul punto va considerato che il Ctu, nel giudizio di primo grado, ha chiarito definitivamente la questione, concludendo che: *“le risultanze emerse dall'esame grafoscopico-grafologico, espletato sulle Sigle in verifica, evidenzia l'assenza di anomalie sia fisiche, sia legate alla gestualità grafico-motoria quali interruzioni aritmiche che possono inficiare la spontaneità. La coerenza e la spontaneità emerse, intrinseche alle sottoscrizioni, conducono ad escludere alcune tipologie di imitazione quali per calco (per trasparenza o per ripasso) o pedissequa dal momento che non vi si ravvisano le caratteristiche peculiari quali pressione piatta e lentezza aritmica. Inoltre, l'esame condotto ha permesso di evidenziare alcuni elementi dinamico esecutivi comuni e soprattutto l'analogo gesto fuggitivo nella formazione del gramma “C” e di quello “i” finale di parola. Tali movimenti sfuggono al controllo, derivano da meccanismi personali ben consolidati e acquisiti nel tempo con ripetitività”.*

Non sussistono, quindi, dubbi circa l'appartenenza della sottoscrizione *de quo* a

, posto che le doglianze dell'appellante circa l'erroneità della perizia svolta sono fondate su deduzioni del difensore dell'opponente (che in corso di giudizio non aveva nominato un proprio CTP) già adeguatamente contrastate e confutate dal CTU nella stesura definitiva della

perizia, che è stata espletata in maniera dettagliata e rigorosa, nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, con lo svolgimento di analisi ed approfondimenti condotti in maniera puntuale ed esenti da qualsivoglia tipo di vizio o incongruenza e che la perizia depositata successivamente, di tale dott.ssa Buffolino, è stata depositata al di fuori di ogni contraddittorio peritale e riprende le censure già formulate dal difensore del e dal CTU adeguatamente confutate.

Alla luce di quanto sopra, considerato da un lato che la dichiarazione di disconoscimento effettuata da ) è priva di valore processuale e tenuto conto d'altro lato dei risultati della perizia grafologica, si ritiene che non sussistano dubbi circa la validità del contratto di leasing *de quo*, così come della successiva scrittura privata integrativa del 9.04.2010, sottoscritta dal Ciccopiedi stesso anche per conferma del contenuto del contratto di leasing.

**13.3** Il terzo motivo d'impugnazione è altresì infondato.

Invero, nel contratto di leasing stipulato si legge chiaramente che il tasso relativo agli interessi corrispettivi ammonta al 5,595% (cfr. doc. 1 primo grado), mentre, per quanto attiene agli interessi moratori, le parti espressamente convenivano di limitare la percentuale nella misura massima prevista dalla legge antiusura in vigore alla data dell'insoluto. Con la clausola n. 4 dell'accordo, quindi, i contraenti stabilivano che, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni o di qualsiasi altra somma dovuta al concedente da parte dell'utilizzatore, quest'ultimo, senza necessità di preavviso o costituzione in mora formale, doveva versare gli interessi moratori, conteggiati per tutto il periodo di effettivo ritardato pagamento, nella misura massima stabilita dalla legge n. 108/1996.

A fronte di tale previsione, la produzione di un eventuale tasso d'interessi extra soglia sarebbe



stata automaticamente diminuita entro i limiti di legge, risolvendo *ab origine* il problema dell'allegata usurarietà, sollevato dall'appellante.

Va altresì rilevato come, il \_\_\_\_\_ pur lamentando l'usurarietà del tasso d'interesse moratorio applicato, non abbia effettuato alcuna analitica descrizione o conteggio in merito a quando si sarebbe verificato l'allegato superamento, né abbia depositato alcuna perizia, tabella, o altro genere di documento dimostrativo di quanto sopra, limitandosi a sostenere che già *ab initio* era usurario ed a sollevare la questione in maniera del tutto generica sia dal punto di vista argomentativo che probatorio.

Risulta, dunque, esplorativa la chiesta verifica della prospettata usurarietà del tasso moratorio stabilito dalle parti, sia in ragione della carenza di analitica allegazione sul punto che della mancata adeguata censura anche in grado d'appello, dovendosi comunque ribadire la rilevanza determinante della pattuizione della clausola di salvaguardia n. 4 del contratto oggetto di causa. Del resto la giurisprudenza di legittimità sostiene che *"In tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento."* (Cass. Civ. S.U. 19597/2020), e nel caso in esame che la clausola di salvaguardia citata riportava automaticamente il tasso di interesse di mora al di sotto del tasso soglia, con conseguente infondatezza di ogni censura del \_\_\_\_\_ sul punto.

**13.4** Il quarto motivo d'impugnazione è parimenti infondato.



Va dato atto che la giurisprudenza prevalente riconosce l'applicazione in via analogica al leasing traslativo dell'art. 1526 cc relativo alla vendita con riserva di proprietà quale principio generale e che, anche a seguito dell'introduzione della legge n. 124 del 2017, le Sezioni Unite hanno confermato l'applicabilità della predetta norma ai contratti di leasing traslativo la cui risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore si fosse verificata prima della riforma (Cass. Civ. Sez. Un. n. 2061/2021). Tuttavia, va considerato che la disciplina dell'art. 1526 cc non risulta di applicazione automatica a fronte di un'apposita e diversa pattuizione contrattuale. La Suprema Corte, infatti, già in precedenza aveva affermato che: *“le clausole che attribuiscono alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso del bene, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli di cui essa aveva diritto, potendo configurare un assetto convenzionale manifestamente eccessivo rispetto all'interesse del creditore di cui all'art. 1384 c.c. In particolare, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, il controllo da parte del giudice consiste nel comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto; al fine di evitare che clausole penali nel contratto di leasing traslativo attribuiscono al concedente vantaggi eccessivi, sono state indicate le seguenti sintomatiche correzioni convenzionali le quali consentano all'utilizzatore inadempiente - una volta restituito l'intero importo del finanziamento - o il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto di leasing in termini prestabiliti e precisi oppure il diritto di imputare il valore del bene alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove così le parti abbiano convenzionalmente stabilito e sempre che le relative scelte siano concordate e non rimesse*

*all'arbitrio dell'una o dell'altra di esse"* (Cass. Civ. n. 18326/2018; conforme Cass. Civ. n.10249/2022).

Da tale pronuncia si evince, quindi, che l'applicabilità dell'art. 1526, 1 comma, cc al leasing traslativo può essere recessiva e può valutarsi ed applicarsi il contenuto della clausola penale conformemente alla previsione di cui all'art. 1526, 2 comma c.c., nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, nel caso in cui le parti abbiano stipulato un'apposita e specifica clausola penale, con la quale abbiano determinato in via anticipata il risarcimento del danno per inadempimento dell'utilizzatore, a patto che non vi sia un'attribuzione di vantaggi eccessivi per il concedente. Tali vantaggi possono essere evitati prevedendo nel contratto che l'utilizzatore inadempiente, dopo la restituzione dell'intero importo del finanziamento, abbia, alternativamente, il diritto di recuperare la proprietà e la disponibilità del bene oggetto di leasing in termini prestabiliti oppure il diritto di imputare il valore del bene alla somma dovuta in restituzione dei canoni a scadere.

Nel caso che ci occupa, le parti, attraverso la previsione della clausola risolutiva di cui al punto 14 del contratto, secondo la quale: *"in caso di risoluzione l'utilizzatore dovrà versare al concedente a titolo di penale e salvo maggior danno tutti gli importi maturati a suo carico a qualsiasi titolo (canoni periodici, indicizzazioni, spese anche legali, interessi di mora ecc.) fino alla data di risoluzione del contratto (tranne ovviamente quelli già versati che restano definitivamente acquisiti dal concedente) (= scaduto) e inoltre tutti gli importi contrattualmente previsti a suo carico fino alla data di scadenza originaria del contratto di leasing, compreso l'importo del prezzo fissato per l'esercizio della facoltà di acquisto alla scadenza come indicato alla lettera E) delle condizioni particolari (= scadere attualizzato). L'utilizzatore avrà però*

*diritto di ricevere dal concedente l'eventuale ricavo dalla vendita o dal reimpiego in locazione finanziaria (leasing) dell'imbarcazione oggetto del presente contratto o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti danni da parte di terzi o da eventuali somme ottenute dal fornitore a seguito dell'eventuale risoluzione del contratto di acquisto al netto di tutte le spese ed oneri" si accordavano in punto di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore senza compiere alcuna violazione dell'equilibrio contrattuale. Il concedente, infatti, secondo tale previsione, dopo aver ottenuto la restituzione del bene, non ne avrebbe mantenuto la proprietà, ma lo avrebbe venduto o riallocato in leasing, imputando all'utilizzatore il *quantum* ricavato e restituendogli l'eventuale eccedenza rispetto alle somme complessivamente corrisposte.*

Alla luce di ciò, si ritiene che la clausola risolutiva di cui al punto 14 del contratto di leasing *de quo* sia legittima e sostitutiva della disciplina applicata per analogia della vendita con riserva di proprietà, a nulla valendo il richiamo dell'appellante, in punto di applicazione dell'art. 1526 cc, alla pronuncia del Tribunale di Benevento del 2.11.2016, in quanto, come già precedentemente argomentato, tale statuizione ha validità ed efficacia endofallimentare, non costituendo giudicato esterno vincolante per questo giudizio di merito e altresì in quanto la giurisprudenza di legittimità sopravvenuta ha ben chiarito la portata e l'applicazione dell'art. 1526 c.c. in presenza di clausole penali.

Premesso quanto sopra deve solo osservarsi che, essendo nelle more del giudizio stato venduto il bene ed essendo stata svolta, nel presente grado di giudizio, apposita CTU al fine di valutare la congruità del prezzo di vendita e l'esatto ammontare delle somme ancora dovute sulla base della pattuizione contrattuale di cui sopra, per una sola questione formale di determinatezza dell'importo oggetto di condanna deve essere revocato il decreto ingiuntivo e condannata la parte

appellante al pagamento del residuo dovuto esattamente quantificato ed individuato mediante la CTU espletata, come indicato nel prosieguo.

**13.5** Il quinto motivo d'impugnazione è altresì infondato.

L'appellante fonda la richiesta di estinzione della propria fideiussione sulla base del presupposto che si tratti di fideiussione *omnibus*. Tuttavia, deve osservarsi che tale tipologia di fideiussione si verifica nel caso in cui il fideiussore garantisca il pagamento di tutte le obbligazioni, comprese quelle future, assunte da un debitore. Nel caso in esame, invece, la garanzia prestata dal Ciccopiedi ha ad oggetto un'obbligazione specifica, in quanto limitata e circoscritta al credito derivante dal contratto di leasing sottoscritto, che viene infatti espressamente richiamato nella nota fideiussoria del 2.03.2007.

Di conseguenza, chiarita la natura della garanzia prestata dell'appellante, è evidente che non può applicarsi la disciplina dell'art. 1956 cc, secondo cui il fideiussore può ottenere la liberazione da un'obbligazione futura nel caso in cui il creditore abbia fatto credito al debitore, pur conoscendo il peggioramento della sua condizione economica, peraltro esclusa pure convenzionalmente.

Per quanto attiene, poi, alla chiesta applicazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore entro sei mesi propone le proprie istanze, si rileva che, avendo il fideiussore espressamente consentito alla deroga con la doppia sottoscrizione della relativa clausola f) contenuta nella nota di fideiussione, non sia possibile invocarne l'applicazione.

Quanto, invece, alla presunta vessatorietà delle ulteriori clausole, va osservato che, secondo quanto previsto dall'art. 1341 cc, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto

questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza e, in ogni caso, se le ha specificamente approvate per iscritto, come nel caso di specie. A conferma di ciò, la Suprema Corte ha statuito che: *“nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che quest'ultimo non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto”* (Cass. Civ. 22984/2015). Pertanto, stante la doppia sottoscrizione e l'indicazione specifica del contenuto delle clausole, come dimostrato dal documento n. 1 depositato in primo grado, si ritiene che le stesse non possano essere considerate vessatorie e siano, dunque, pienamente valide, tanto più tenuto conto delle competenze professionali del fideiussore e del fatto che il medesimo aveva sottoscritto anche la scrittura integrativa del 9.4.2010, confermando ancora una volta tutte le condizioni precedenti.

Alla luce di quanto dedotto, tenuto conto dell'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione o la scadenza della fideiussione prestata dall'appellante e considerata l'efficacia delle clausole contestate, si ritiene che \_\_\_\_\_, in qualità di garante, sia senza dubbio obbligato all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di leasing di cui è causa.

14. Ritenuta, quindi, l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione deve solo procedersi, tenuto conto degli esiti della CTU espletata in grado di appello in esito alla vendita dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing, a determinare il *quantum* ancora dovuto. Il Ctu incaricato ha, infatti, calcolato il valore dei canoni di leasing scaduti e a scadere, nonché la congruità del valore

di vendita del bene oggetto del contratto, ed individuato, quindi, la somma ancora dovuta dal debitore principale e di conseguenza dal fideiussore nella misura di euro 812.239,67, per cui, per una questione formale come sopra già indicato e rientrando comunque nell'ambito del *thema decidendum*, va comunque revocato il decreto ingiuntivo n. 3107/2013 e condannato

al pagamento della esatta somma dovuta di euro 812.239,67 - a titolo di canoni di locazione finanziaria scaduti, comprensiva di interessi maturati alla data di risoluzione e penale risarcitoria, già al netto del valore di vendita del bene – oltre interessi al tasso contrattualmente stabilito dalla data dell'8.4.2016 (data di vendita del bene, come richiesto nelle conclusioni dall'appellata) al saldo, ferma la clausola di salvaguardia e quindi entro e non oltre il tasso soglia.

15. Atteso il rigetto dell'appello, le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo, nei parametri di cui al DM 55/2014 e ss mod., in base al valore del *decisum*, nei valori medi.

16. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.

#### **P. Q. M.**

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando *contrariis reiectis*, così provvede:

1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3107/2013 e condanna al pagamento a favore della società della somma di euro 812.239,67, oltre interessi al tasso contrattualmente stabilito

dalla data dell'8.4.2016 al saldo effettivo, ferma la clausola di salvaguardia e quindi entro e non oltre il tasso soglia, confermando per il resto la sentenza di primo grado.

2. Condanna l'appellante al pagamento a favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in € 24.908,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.

3. Pone le spese della Ctu svolta nel presente grado di giudizio a carico di così come liquidate nel decreto depositato il 13.10.2021, con condanna dello stesso alla refusione a favore della parte appellata di quanto dalla stessa versato al consulente a tale titolo.

4. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per disporre il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* DPR 115/2002.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11.10.2022

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaella Marzocca

Il Presidente

Dott. Umberto Dosi